

Fare clic
per
inserire
testo



- =
- =
- =
- =
- =

***Gli esami di Stato
a.s. 2021-2022:
elementi di novità
e aspetti critici***

La cornice normativa di riferimento

ESAME 3° MEDIA



- **D. Lgs. 62/2017**
- **D.M. 741/2017**
- **OO.MM. nn. 64 del 14 marzo 2022**

New entry
a.s. 2021-2022

- ✓ Due prove scritte in entrambi gli esami;
- ✓ Prova invalsi non condizione di accesso esame di Stato

ESAME 3° MEDIA




Elementi comuni Esami I e II ciclo



Scelta di compromesso
tra la gestione ordinaria
e la gestione
straordinaria degli ultimi
due anni



Reintroduzione delle
prove scritte



Possibilità di sostenere la
prova orale in
videoconferenza



Deroga alle prove Invalsi
come prerequisito di
accesso

Elementi comuni

- Seconda prova di istituto (attenzione al ruolo dei Dipartimenti disciplinari)
- Il percorso dello studente pesa per la metà del voto finale

Impianto generale

Esame I ciclo

- ✓ Due prove scritte, una di italiano e una sulle competenze logico- matematiche (artt. 7-8 D.M. 741/2017)
- ✓ Un colloquio (art. 10 D.M. 741/2017), con cui saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda

ESAME 3° MEDIA



- ✓ lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione civica
- ✓ Votazione finale in decimi (con eventualità della lode)
- ✓ Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è prevista una prova pratica di strumento
- ✓ La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso
- ✓ Lo svolgimento sarà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022
- ✓ Possibilità della videoconferenza, solo per la prova orale, per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio

Gli snodi dell'esame del I ciclo L'ammissione

Nessuna novità di rilievo

Per i candidati **interni**:

- ✓ Frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti);
- ✓ Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della nonammissione all'esame di Stato (d.P.R. 249/1998, art. 4, cc. 6 e 9-*bis*);
- ✓ Voto di ammissione stabilito ex. D.Lgs. 62/2017, art. 6, c. 5

Per i candidati **esterni**:

- ✓ Requisiti ex D.M. 741/2017



**Art. 2, c. 3,
O.M. 64**

*Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe **può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo***

N.B. Anche in caso di insufficienze la regola è l'ammissione

Il voto di ammissione

Art. 6, c. 5, D. Lgs. 62/2017

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.”

N.B. È possibile ammettere all'esame con 5



Il voto di ammissione

Circolare MIUR prot. n. 1865/2017

«In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10»

Il voto di ammissione

Spunti di riflessione*

Contro l'impiego della media...al di là del dato normativo

*C'è una «ragione sul piano tecnico che rende insidioso l'impiego della media: un presupposto logico del suo impiego, infatti, riguarda **la sostanziale equivalenza dei diversi elementi che concorrono al calcolo dell'indice di sintesi**. [...] Nella valutazione dell'apprendimento questo presupposto generalmente è assente: non possiamo infatti ritenere equivalente il valore da attribuire alle diverse verifiche, che hanno gradi di difficoltà e vertono su traguardi formativi differenti, oppure non possiamo ritenere equivalente il giudizio espresso in Matematica con quello in Educazione fisica o quello sul comportamento del ragazzo»*

M. Castoldi, *Valutare per migliorare. Guida operativa per le scuole*, in https://www.cnoscuola.it/sites/default/files/attachments/Valutare%20per%20migliorare_0.pdf

***Attenzione: quanto sopra va letto esclusivamente in chiave di riflessione e non quale contenuto nell'ordinanza sugli Esami di Stato**


Il voto di ammissione Spunti di riflessione*

Contro l'impiego della media...al di là del dato normativo

«Al di là dei limiti tecnici l'uso della media è pericolosa sul piano professionale in quanto tende a generare un corto circuito tra il momento istruttorio della valutazione, quello nel quale raccogliere dati e informazioni sull'esperienza di apprendimento dei nostri allievi e sui loro risultati, e il momento dell'espressione del giudizio. Quest'ultimo, come nel caso della metafora giudiziaria, non può che basarsi su **un apprezzamento complessivo e globale dei dati e delle informazioni raccolti nella fase istruttoria**, non può ridursi all'applicazione di un algoritmo; lo accettereste voi un giudice che estrae la sua calcolatrice dal taschino e somma l'interrogatorio dell'imputato, il riscontro documentale sul luogo del misfatto e l'esito dell'incidente probatorio per ricavarne la sentenza?»

M. Castoldi, *Valutare per migliorare. Guida operativa per le scuole*, in https://www.cnoscuola.it/sites/default/files/attachments/Valutare%20per%20migliorare_0.pdf

*Attenzione: quanto sopra va letto esclusivamente in chiave di riflessione e non quale contenuto nell'ordinanza sugli Esami di Stato




Il voto di ammissione

- ✓ **Importanza del percorso dell'alunno ed esame di Stato: il voto di ammissione pesa per metà sul voto finale d'esame (cfr. art. 13, c. 1, D.M. 741/2017 richiamato dall'art. 3, c. 1, O.M. 64)**
- ✓ **Coerenza con la certificazione delle competenze che «descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una *valutazione complessiva* in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati» (art. 1, c. 3, D.M. 742/2017) - certificazione che deve essere redatta in sede di scrutinio finale e che viene rilasciata solo a chi supera l'esame**

Cosa fare nello scrutinio finale





BES

Scrutinio finale

Art. 11 D.Lgs. 62/2017

- Per gli alunni con disabilità, *“L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, **tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato**”* (c. 3)
- *“Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, **sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe**”* (c. 9)

Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017 applicabile in quanto compatibile (cfr. art. 2, c. 10, O.M. 64) - gli adempimenti del dirigente scolastico

✓ Il **dirigente scolastico** o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti **il calendario delle operazioni d'esame** e in particolare **le date di svolgimento** di:

- a) riunione preliminare della commissione
- b) prove scritte, da svolgersi in due diversi giorni, anche non consecutivi
- c) colloquio
- d) eventuali prove suppletive



Il Presidente (e chi lo sostituisce)

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico **preposto**

- **Art.4, c. 4, D.M. 741/2017**

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.


- **Art. 5 D.M. 183/2019 Modificazioni al D.M. 741/2017**

Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»

Il Presidente (e chi lo sostituisce)

Nota MIUR prot. n. 5772 del 4 aprile 2019

*«Pertanto, in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, **le funzioni di presidente della commissione d'esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.**»*



Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017 applicabile in quanto compatibile (cfr. art. 2, c. 10, O.M. 64) - **gli adempimenti della commissione**

- Durante la riunione preliminare:

- a) **definisce gli aspetti organizzativi** delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare: 1) la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, 2) l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui
- b) **predispone le prove d'esame** (tre terne di tracce per italiano, tre tracce per le competenze logico-matematiche)
- c) **individua gli eventuali strumenti** che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati

Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017 applicabile in quanto compatibile (cfr. art. 2, c. 10, O.M. 64) – **gli adempimenti della commissione**

- Durante la riunione preliminare:


d) **definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata**, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **o con disturbo specifico di apprendimento** certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14

- Nel giorno di svolgimento di ciascuna prova:

- **estrae** la terna di italiano e la traccia per le competenze logico-matematiche

- Al termine delle prove:

- **delibera il voto e l'eventuale lode**, su proposta della sottocommissione



BES – svolgimento esami

O.M. 64, art. 2

- Per i **candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'**art. 14 D.M. 741/2017**
- Per i **candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'**utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato**
- Per gli **alunni in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, la previsione dell'**art. 15 D.M. 741/2017**

BES – svolgimento esami

Art. 14 D.M. 741/2017

Alunni con disabilità

- Possibilità di prove differenziate, predisposte dalla sottocommissione, equivalenti a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame

Alunni DSA

- Utilizzo degli strumenti compensativi
- Se vi è esonero dalle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame

Art. 15 D.M. 741/2017

Alunni in ospedale

- A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere: a) **in ospedale tutte le prove o alcune di esse con commissione composta da docenti ospedalieri**; b) **l'esame nella sessione suppletiva**; c) **in ospedale all'assistenza della sottocommissione**

BES – svolgimento esami

Art. 15 D.M. 741/2017

Alunni in istruzione domiciliare

- A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere: a) **l'esame nella sessione suppletiva**; b) **al proprio domicilio alla presenza della sottocommissione**; c) **le prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica**, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati, in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità.
- Al di fuori di questo caso, chi è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio può svolgere il solo colloquio al di fuori della sede scolastica (vd. anche art. 8 O.M. 65 per il secondo ciclo)



Gli snodi dell'esame del I ciclo

Cosa accertano le prove

Accento sulle **competenze** con necessarie ricadute:

- ✓ sulla **strutturazione delle prove di esame**
- ✓ ancora prima, sul **curricolo**
- ✓ sulla strutturazione delle **prove somministrate nel corso di tutto il primo ciclo**

(cfr. **Indicazioni nazionali del 2012**: *Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo*; **art. 5, c. 6, D.M. n. 741/2017**: *La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predisponde le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse*)

Implicazioni

Necessità di **modulare il curriculum valorizzando le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche** (la valutazione delle «*capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo*» non può improvvisarsi in sede di esame)

Necessità di porre le basi per l'**esercizio della cittadinanza attiva** (in coerenza con *Indicazioni nazionali e nuovi scenari*, la *Raccomandazione UE del 2018* sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente e la *Legge n.92/2019*)



La prova scritta di italiano

Art. 7 D.M. 741/2017

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta **la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero** da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre terne di **tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze** delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a) **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) **comprensione e sintesi di un testo** letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.



La prova scritta di italiano

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (*Indicazioni nazionali* del 2012):

- ✓ *Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. **Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). [...]***

La prova scritta di italiano

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

**Competenze chiave
europee del 2006**

**Competenze dal Profilo dello studente al
termine del primo ciclo di istruzione**

Comunicazione nella
madrelingua
o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni

La prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche


Art. 8 D.M. 741/2017

- 1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la **capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite** dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.*
- 2. La commissione predisponde almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta.*
- 3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento **anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.***

La prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (*Indicazioni nazionali del 2012*):

*L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. **Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio**, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. **Analizza e interpreta rappresentazioni di dati** per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza*



La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Competenze chiave europee del 2006

Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse

Il colloquio

Art. 10 D.M. 741/2012

*1. Il colloquio è finalizzato a **valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.***

*2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo **particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.***

Il voto finale

Art. 13 D.M. 741/2012

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria [...]

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'attribuzione della lode

*Il riferimento all'unanimità anche a prescindere dalla genericità del relativo riferimento, come anticipato, **non è idoneo a integrare la motivazione costituendo semplicemente una regola di decisione della commissione** (inidonea a far degenerare la decisione da espressione di discrezionalità tecnica a mero arbitrio) **che non sostituisce la motivazione**. Qualora la motivazione anche di un solo componente non sia idonea a supportare il provvedimento negativo la stessa non può condizionare l'esito del giudizio, con la conseguenza che anche in mancanza di unanimità la commissione è tenuta ad attribuire la lode all'alunno se la votazione dissenziente non è adeguatamente motivata.*



BUON LAVORO A TUTTA LA COMMISSIONE
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI I NOSTRI STUDENTI!